

**“DECRETO SOSTEGNI-TER”
ULTERIORI NOVITÀ**

Con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, il legislatore è nuovamente intervenuto sugli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 **vietando le cessioni successive alla prima dei crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione:**

- **per lo sconto in fattura / cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui al comma 2 del citato art. 121 (sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%);
- **per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta** derivante dalle seguenti agevolazioni:
 - “**bonus negozi e botteghe**” di cui all’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;
 - “**bonus canoni di locazione**” immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28, DL n. 34/2020;
 - “**bonus adeguamento ambienti di lavoro**” di cui all’art. 120, DL n. 34/2020;
 - “**bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**” di cui all’art. 125, DL n. 34/2020.

NUOVE LIMITAZIONI ALLE CESSIONI DEI CREDITI SUCCESSIVE ALLE PRIME

Detrazioni per interventi edilizi e di riqualificazione energetica

Con l’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stato modificato l’art. 121, DL n. 34/2020, **limitando la cessione del credito derivante dell’esercizio delle opzioni in esame**, come di seguito riportato.

ANTE DL n. 4/2022	POST DL n. 4/2022
<p><i>I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:</i></p>	
<p><i>a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;</i></p> <p><i>b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.</i></p>	<p><i>a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;</i></p> <p><i>b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.</i></p>

Da quanto sopra risulta pertanto che nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:

- lo “**sconto in fattura**”, nel qual caso il **fornitore** al quale è riconosciuto il credito, **può utilizzare direttamente in compensazione** nel mod. F24 tale credito **ovvero procedere con la cessione** dello stesso.

Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato, ma lo cede, il **cessionario del credito** può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, **senza possibilità di cederlo a sua volta**;

- la “**cessione del credito**”, nel qual caso il **cessionario** può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante il mod. F24 e **non può procedere con alcuna ulteriore cessione del credito ricevuto**.

Cessione crediti “agevolazioni COVID 19”

Con riferimento ai crediti riconosciuti a seguito dell'emergenza COVID-19, ed in particolare al **credito derivante dal c.d. “bonus canoni di locazione”**, il comma 1 del citato art. 122 dispone che: *“i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al ... comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”*.

Ora, l'art. 28 del “Decreto Sostegni-ter” in esame integra il citato art. 122 specificando che la **cessione “ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente ... gli istituti di credito e altri intermediari finanziari” è ammessa “senza facoltà di successiva cessione”**. Anche con riferimento a tali crediti, pertanto, il **cessionario del credito ceduto** può soltanto utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24 e **non può procedere ad alcuna ulteriore cessione del credito ricevuto**.

Decorrenza effetti delle nuove limitazioni

È previsto un **periodo transitorio**, entro il quale i crediti che – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere **ulteriormente ceduti un'altra sola volta ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a condizione che, prima 17 febbraio 2022 (data modificata dopo l'originaria indicazione del 7 febbraio), sia stata trasmessa la comunicazione all'Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Come anticipato, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, l'Agenzia delle entrate, con il Provvedimento n. 37381 del 4 febbraio 2022 ha prorogato dal 7 febbraio al **17 febbraio 2022** il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative alle detrazioni fiscali per gli interventi agevolabili effettuati negli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, **la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022)**.

A decorrere **dal 17.2.2022 sono nulli** i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove disposizioni / limitazioni sopra illustrate. A tal fine è verosimile che l'Agenzia provvederà ad aggiornare la piattaforma utilizzabile per le cessioni in esame per adeguarla alle nuove limitazioni.

Inoltre con il Provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022 è stato previsto che la **comunicazione di opzione** delle detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, **potrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo**.

Con lo stesso provvedimento sono stati approvati il modello e le istruzioni adeguati per poter gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue non fruitive, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a partire dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 al 24 febbraio 2022, così come già era stato preannunciato con comunicato stampa del 28 gennaio 2022.

ALTRI CONTRIBUTI / AGEVOLAZIONI

Bonus canoni locazioni imprese turistiche

Per le **imprese del settore turistico** è previsto il riconoscimento del “bonus canoni locazione” di cui all’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Il bonus spetta in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019**.

Tale novità è **subordinata all’autorizzazione UE**.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, con le modalità / termini di presentazione individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Estensione bonus terme

È previsto che, “*in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica*”, i buoni per l’**acquisto di servizi termali**, c.d. “bonus terme”, non fruiti all’8.1.2022 sono **utilizzabili entro il 31.3.2022**.

Bonus sponsorizzazioni sportive

È riconosciuto anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022** il credito d’imposta introdotto dal c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91.

L’investimento in campagne pubblicitarie:

- deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
- è riconosciuto:
 - a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri

sistemi di pagamento tracciati;

- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Si ricorda che il corrispettivo sostenuto per le predette spese dal soggetto erogante costituisce per lo stesso **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Credito d'imposta investimenti in beni "Industria 4.0"

Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a € 10 milioni degli **investimenti inclusi nel PNRR**, diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **5% del costo fino al limite massimo** di costi complessivamente ammissibili **pari a € 50 milioni**.

Credito d'imposta imprese "energivore"

È riconosciuto un **contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui **costi per kWh della componente elettrica**, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta:

- è pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti** di:
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- è **cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

Aiuti di Stato concessi da Regioni/Province autonome

A seguito della proroga al 30.6.2022 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ad opera della Comunicazione 18.11.2021 della Commissione UE e dell'incremento dei massimali di aiuto

concedibili, sono stati aggiornati i massimali degli aiuti concessi da Regioni, Province autonome, altri Enti territoriali e CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre misure quali garanzie e prestiti.

In particolare:

- è incrementato a € 2,3 milioni (in precedenza 1,8 milioni) il limite massimo dell'aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato";
- è incrementato a € 345.000 (in precedenza € 270.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- è incrementato a € 290.000 (in precedenza € 225.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Infine è incremento a € 12 milioni (in precedenza € 10 milioni) il limite massimo dell'aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti".

I predetti nuovi limiti sono applicabili, come specificato dall'INPS nel Messaggio 26.1.2022, n. 403, anche alle seguenti agevolazioni previste dalla Legge 178/2020 (Finanziaria 2021):

- esonero contributivo per l'occupazione giovanile / femminile;
- c.d. "Decontribuzione sud".

A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna